

Scheda di sintesi e commento della circolare Inps n. 47 del 28.3.2020

La circolare Inps n. 47 del 28.3.2020 fornisce istruzioni circa il procedimento di concessione dei trattamenti previsti dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto n. 18/2020 relativi a cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario a carico del Fis, cassa integrazione in deroga. Con la pubblicazione della circolare, che fa seguito al Decreto interministeriale del 24 marzo 2020 di ripartizione della prima tranche di risorse finanziarie (vedi Circ. del Dip.to n.295 del 24 marzo scorso), è dunque possibile la presentazione delle domande.

Osserviamo che sono state accolte diverse nostre richieste di interpretazione, sia contenute nel documento unitario inviato ad Inps e Ministero del lavoro (vedi circolare del dipartimento n.291 del 20 marzo scorso), sia sottoposte come Cisl nell'interlocuzione informale avuta in questi giorni. Ci riferiamo, ad es., all'estensione della cassa in deroga alle imprese rientranti nel campo di applicazione della sola cigs, alla questione delle ferie pregresse, all'introduzione della causale Covid per la Cisoa. In qualche caso, in presenza di nostre richieste che possono essere affrontate solo con modifiche legislative, l'Inps ha comunque fornito interpretazioni che vanno nella giusta direzione, come ad esempio il passo della circolare in cui si tiene conto dei trasferimenti di azienda e dei cambi di appalto ai fini del requisito della sussistenza del rapporto di lavoro al 23 febbraio 2020, avendo noi richiesto che i trattamenti siano estesi ai lavoratori assunti anche dopo il 23 febbraio 2020 e fino all'entrata in vigore del decreto.

Rileviamo tuttavia anche alcune criticità.

In primo luogo sulla procedura di consultazione sindacale il decreto-legge 18/2020 non è affatto chiaro, ma a fronte di tale ambiguità la circolare non contribuisce a diradare i dubbi e fornisce interpretazioni eccessivamente restrittive. Infatti per cigo e assegno ordinario si dice, come vedremo di seguito, che l'Inps non richiederà alle aziende alcuna comunicazione in merito all'avvenuto espletamento degli adempimenti di consultazione sindacale. Per la cassa in deroga si dice che, fermo restando che i datori di lavoro fino a 5 dipendenti sono esonerati dall'accordo, per quelli con dimensioni aziendali più grandi, la Cig in deroga sarà autorizzata previo accordo, ma l'accordo si considera esperito "con la finalizzazione della procedura di

informazione, consultazione ed esame congiunto di cui all'art.19, co. 1 del decreto-legge n. 18/2020", vale a dire quella relativa a cigo e assegno ordinario. Tale dicitura, richiamando la procedura relativa a cigo e assegno ordinario, fa sorgere il dubbio che anche qui si voglia sottintendere che non è necessario allegare all'istanza la dichiarazione di avvenuto espletamento della consultazione sindacale.

Per la Cisl resta fermo che la procedura di consultazione sindacale, pur semplificata nei tempi, è un obbligo per le aziende che vogliono richiedere gli ammortizzatori sociali previsti dal decreto. Pertanto per la cigo e l'assegno ordinario l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto devono essere svolti anche in via telematica entro tre giorni, ai sensi dell'art.19, comma 2 del decreto-legge n.18/20, mentre per la cassa integrazione in deroga sono gli accordi quadro regionali a stabilire le procedure di consultazione sindacale.

Sulle modalità di pagamento, come sapete, siamo già intervenuti su Inps e Ministero del lavoro per chiedere di consentire l'anticipo della prestazione da parte dell'azienda anche in caso di cassa integrazione in deroga, cosa che il decreto-legge n.18/2020 esclude esplicitamente, e valutare una intesa nazionale volta a favorire le convenzioni tra Regioni, parti sociali sistema bancario, anche con il coinvolgimento dell'Inps, per garantire la liquidità necessaria. Su ali questioni ovviamente la circolare Inps non poteva entrare. Abbiamo anche chiesto sia di semplificare la procedura per il pagamento da parte delle imprese, per incentivare le aziende che hanno la possibilità a procedere con l'anticipo ai lavoratori a fine mese, sia di accelerare e semplificare le procedure in caso di pagamento diretto Inps, in modo da garantire la liquidazione delle prestazioni entro 15 giorni dall'approvazione della richiesta. La circolare, purtroppo, su questo tema non sembra introdurre semplificazioni rispetto alla procedura ordinaria, in particolare conservando le già note procedure e lunghe tempistiche ma auspichiamo, alla luce delle recenti dichiarazioni del Governo e del Presidente dell'Inps, che nei procedimenti interni e nella modulistica queste nostre istanze possano essere recepite.

Infine, per quanto riguarda il Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato, la circolare sottolinea che non rileva se l'azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo. Ma a tale proposito va chiarito che le aziende non in regola verranno invitate alla regolamentazione contributiva rispetto alla quale saranno previste agevolazioni.

Di seguito riassumiamo i contenuti della circolare che presentano un rilievo di tipo interpretativo o attuativo rispetto alle norme del Decreto-legge.

Cigo e Assegno ordinario a carico del Fis

Decorrenza e durata massima

Le domande possono essere trasmesse con la nuova causale "Covid-19 nazionale", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane.

Termine di presentazione della domanda

Riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, come già stabilito dal messaggio Inps n. 1321/2020 (vedi circ. Del dip.to n.296 del 25 marzo scorso):

- per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati nel periodo tra la data del 23 febbraio 2020 e la data del 23 marzo 2020, di pubblicazione del messaggio n. 1321/2020, il termine di presentazione della domanda decorre dalla predetta data di pubblicazione;
- per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del citato messaggio, la decorrenza del termine di presentazione della domanda parte dalla data di inizio dell'evento di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Consultazione sindacale

A fronte dell'ambiguità del comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020 - che dispensa le aziende richiedenti dall'osservanza dell'articolo 14 del D.lgs. n. 148/2015, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva – la circolare stabilisce che l'Inps non richiederà alle aziende alcuna comunicazione in merito all'avvenuto espletamento degli adempimenti di consultazione sindacale, che pertanto non costituirà presupposto per l'accoglimento dell'istanza, in considerazione dell'inapplicabilità del comma 6 del predetto articolo 14.

Requisito della sussistenza del rapporto di lavoro alla data del 23.2.2020

I trattamenti, ai sensi del decreto legge n.18/2020, spettano esclusivamente ai lavoratori che alla data del 23 febbraio 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione. La circolare prevede che, nelle ipotesi di trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computi anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Istruttoria domande e causale

L'istruttoria delle domande è notevolmente semplificata rispetto a quella ordinaria, pertanto le aziende non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell'evento e alla ripresa dell'attività lavorativa né dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell'evento stesso all'imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l'azienda non deve allegare alla domanda la relazione tecnica di cui all'articolo 2 del D.M. n. 95442/2016, ma solo l'elenco dei lavoratori.

Trattamenti di cigo e assegno ordinario già in corso, domande presentate erroneamente

Le aziende che hanno già in corso (o hanno presentato domanda) un'autorizzazione di cigo o di assegno ordinario con qualsiasi causale, possono richiedere comunque la cigo o l'assegno ordinario con causale "COVID-19 nazionale", nel qual caso l'Inps annullerà d'ufficio le precedenti autorizzazioni relativamente ai periodi sovrapposti, fermo restando che le nuove autorizzazioni con causale "COVID-19 nazionale" possono essere concesse solo per i periodi, le decorrenze e le durate previste dal decreto -legge 18/2020.

Le domande di cigo ed assegno ordinario, presentate erroneamente con causale "Emergenza COVID-19 d.l. 9/2020" da aziende non rientranti nel campo di applicazione del decreto-legge n. 9/2020, sono convertite d'ufficio in domande con causale "COVID-19 nazionale", purché il periodo richiesto decorra dal 23 febbraio 2020 o da data successiva al 23 febbraio 2020 e per una durata complessiva comunque non superiore a 9 settimane.

Trattamenti di cigs già in corso

Le aziende con trattamenti di cigs già in corso hanno la possibilità di accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario qualora esse rientrino anche nella disciplina del trattamento ordinario. Le aziende che, per settore di appartenenza, non rientrano nel campo di applicazione del trattamento ordinario possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga,

Modalità di pagamento della prestazione

La circolare su questo punto si limita a ribadire ciò che è scritto nel decreto n.18/2020, il quale lascia inalterata la possibilità per l'azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'Inps, ma senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

CISOA

Per i datori di lavoro cui si applica la disciplina prevista dall'articolo 8 della legge n. 457/72 (CISOA) viene prevista la causale "COVID-19 CISOA". Le domande di CISOA restano disciplinate secondo le ordinarie regole in materia, tranne per quanto riguarda il termine di presentazione delle domande che, in via ordinaria, è di 15 giorni dall'inizio dell'evento sospensivo, mentre per la causale Covid è di quattro mesi dall'inizio della sospensione dell'attività lavorativa.

Inoltre, sono previste peculiari modalità di funzionamento delle Commissioni provinciali CISOA, mirate a superare gli impedimenti che la situazione emergenziale in atto comporta per le riunioni collegiali.

Qualora l'azienda agricola abbia già fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili, sarà possibile chiedere la cassa integrazione in deroga.

Fondi di solidarietà bilaterali

Per quanto riguarda i Fondi bilaterali di cui all'art.26 del Dlgs 148/2015 (Fondo per i lavoratori somministrati e Fondo FSBA per il settore artigiano), la circolare stabilisce che nei casi in cui i regolamenti dei rispettivi fondi prevedano che l'accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali, con obbligo di accordo aziendale, l'azienda sia tenuta a produrre l'accordo medesimo. Tuttavia viene stabilito che l'azienda possa trasmettere la domanda senza allegare l'accordo, che va in ogni caso inviato in un momento successivo, rimanendo comunque necessario ai fini dell'accoglimento dell'istanza.

Le domande saranno accolte nei limiti dei tetti aziendali previsti dai regolamenti dei rispettivi Fondi. Tuttavia viene previsto che le aziende non aventi la disponibilità finanziaria ovvero aventi una disponibilità parziale, possano comunque accedere alla prestazione, nei limiti delle risorse finanziarie stanziare.

Le domande vanno presentate direttamente ai Fondi. La circolare sottolinea che per queste categorie di aziende dell'artigianato e dei lavoratori somministrati sarà possibile ricorrere esclusivamente all'ammortizzatore ordinario del settore e non alla cassa integrazione in deroga.

La circolare sottolinea che il Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato non prevede limiti dimensionali e che non rileva se l'azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo.

Per settori quali i servizi ambientali e le attività professionali, i cui fondi, seppur già costituiti, non sono pienamente operativi, i datori di lavoro potranno accedere all'assegno ordinario con causale "Covid 19 - nazionale" del FIS (per i datori di lavoro sopra i 5 dipendenti) oppure alla cassa integrazione in deroga.

Cassa integrazione in deroga

Decorrenza e durata

La cassa integrazione in deroga con causale "COVID-19 nazionale" può essere richiesta per lavoratori già in forza alla data del 23 febbraio 2020 per un periodo massimo di nove settimane a decorrere dalla predetta data.

Ambito di applicazione

La circolare esplicita con chiarezza che si prevede che le imprese rientranti nel campo di applicazione della sola cigs (ad es. le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti) possano comunque richiedere la cassa integrazione in deroga di cui all'articolo 22 del decreto.

Viene inoltre esplicitato che i lavoratori intermittenti possono essere beneficiari della cig in deroga.

Consultazione sindacale

A fronte dell'ambiguità dell'art.22, comma 1 sul tema dell'accordo sindacale, la circolare stabilisce che i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino a 5 dipendenti sono esonerati dall'accordo mentre, per dimensioni aziendali più grandi, la Cig in deroga sarà autorizzata previo accordo, anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Viene precisato che l'accordo si considera esperito "con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto di cui all'art.19, co. 1 del decreto-legge n. 18/2020".

Deroghe alla normativa ordinaria

In analogia alla disciplina prevista dall'articolo 19 per cigo e assegno ordinario, la circolare precisa che al trattamento di cassa integrazione in deroga non si applicano le disposizioni relative al requisito di 90 giorni di anzianità di effettivo lavoro e al contributo addizionale a carico dell'azienda, né si applica la riduzione percentuale dell'importo in caso di proroghe (di cui all'articolo 2, comma 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92).

Modalità di pagamento

Il D.I. 18/20202 prevede, per la cassa in deroga, la sola modalità di pagamento diretto. La circolare precisa che il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale (modello "SR 41"), entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della

concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte di INPS, se successivo.

Aziende plurilocalizzate

La circolare riprende quanto già stabilito con il Decreto interministeriale n.3 del 24 marzo 2020 di ripartizione della prima quota di risorse alle Regioni, il quale ha previsto che per i datori di lavoro con unità produttive site in cinque o più Regioni o Province autonome, la prestazione sarà concessa con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Regolamentazione comune a tutti i trattamenti

Aggiuntività delle prestazioni rispetto a quelle del decreto-legge n.9/2020

Viene chiarito che tutte le prestazioni del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 sono aggiuntive rispetto alle analoghe prestazioni previste solo in alcune aree territoriali (ex zona rossa) o regionali (Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. Se i periodi delle due domande sono coincidenti, è necessario che i lavoratori interessati dagli interventi siano differenti, mentre se i periodi richiesti non si sovrappongono i lavoratori possono essere gli stessi. Dunque i trattamenti possono essere autorizzati dalle Regioni interessate con un unico provvedimento di concessione per un periodo pari alla somma dei periodi stabili dai due decreti-legge.

Ferie pregresse

Sia per la Cigo e l'assegno ordinario che per la cassa integrazione in deroga l'eventuale presenza di ferie pregresse non è considerata ostativa all'accoglimento dell'istanza. Del resto per la cigo questo era già chiarito con il messaggio Inps n. 3777/2019.